

(n° 21) Statuto di Pinè 1429

Dopo la nostra incursione in alcuni documenti del Cinquecento ha attirato la nostra curiosità lo Statuto di Pinè del 1429, il più antico a noi pervenuto e presente nella raccolta di documenti della Biblioteca comunale di Trento. Di questo Statuto parlano diversi autori, ma a differenza di quello del 1430 trascritto e tradotto da Domenico Gobbi e di quello trascritto nel libro “carte di Regola e Statuti delle Comunità rurali trentine” a cura di Fabio Giacomoni e collocabile tra il 1465-1486, non esisteva una trascrizione e una relativa traduzione. Abbiamo quindi deciso di intraprendere una nostra lettura di questo documento con la ormai solita trascrizione a cui è seguita la traduzione.

Al termine di questo lavoro ci siamo dati alla lettura di alcuni testi pertinenti con le questioni sollevate dallo Statuto del 1429 e precisamente:

-Marco Bettotti, Tra la montagna e la città: la comunità di Pinè dalle origini al principio del Quattrocento, in Storia di Pinè dalle origini alla seconda metà del XX secolo, a cura di Marco Bettotti, Comune di Baselga di Pinè, Tipografia Esperia, Lavis 2009

- Mauro Nequirito, Società e istituzioni fra XV e XIX secolo, ibidem

-Emanuele Curzel, Le pievi trentine. Trasformazione e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1999.

- Domenico Gobbi, La villa de Bedol, Comune di Bedollo, Grafica e Pubblicità Predelli, Civezzano, 1990.

Il cartaceo a noi pervenuto è il verbale della seduta della piena Regola generale del 16 maggio 1429 “Convenuti qui e radunati tutti gli uomini di tutte le ville della Regola della montagna di Pinè nella villa di Baselga secondo il costume e lo stile della loro Regola secondo il costume solito e consueto, cioè per primo Andrea del fu Bertoldo della villa di Sternigo Regolano di tutte le ville di tutta la Regola montana di Pinè, come è consuetudine e secondo l'antica Regola,” a cui seguono i diversi punti

dello Statuto approvati da tutti i convenuti.

Dobbiamo precisare che i diversi punti o capitoli nell'originale non sono numerati, è un'aggiunta nostra fatta per facilitare il confronto con gli Statuti successivi.

Nello Statuto compaiono degli errori come al punto 37 dove è vietato vendere vino durante il giorno anziché durante la notte e dei punti ritenuti già dagli estensori superflui o non pertinenti come il 29 bis e i 34 bis e ter.

Il 29 aprile del 1430, a Trento, nel palazzo episcopale, alla presenza del vicario vescovile e dei rappresentanti della Regola di Pinè, guidati ancora da Andrea fu Bertoldo da Sternigo, si passa all'approvazione degli Statuti.

“Il signor vicario ... revisionò diligentemente i loro statuti, provvedimenti e ordinamenti insieme con i discreti uomini ... e dove c'era da togliere, tolse, e dove c'era da aggiungere, aggiunse e riprese. E poiché il signor vicario vide che gli statuti erano buoni e giusti, li confermò, ratificò e pubblicò e dichiarò che si debbano ritenere per pubblicati, e in fede di quanto sopra interpose la autorità e anche un decreto giudiziale del comune di Trento.” Vedi Gobbi, *La villa de Bedol*, pag. 57.

Il testo dello Statuto del '30 conferma quello del '29, cassati i punti o capitoli segnalati sopra e modificato il testo relativo all'oste, punto 37 e anche lo Statuto del 1465-1486 non fa che riprendere quello del 1430 con l'aggiunta alla fine di due nuovi capitoli.

Addentriamoci ora a prendere in considerazione alcuni argomenti dello Statuto che hanno sollecitato le nostre successive considerazioni.

Il testo dopo l'indicazione della data riporta il luogo “in villa Baselge plebis Pinedi et diocesis Tridenti” cioè “nella villa di Baselga della plebe di Pinè diocesi di Trento” e dopo una decina di righe troviamo “Ibique convenientibus et congregatis omnibus hominibus villarum totius Regule montanee Pinedi in villa Baselge pro ut mos et stilus est dicte eorum Regule more solito consueto ...” cioè “Convenuti qui e radunati tutti gli uomini di tutte le ville della Regola della montagna di Pinè nella villa di Baselga secondo il costume e lo stile della loro Regola secondo il costume solito e consueto ...”

Troviamo la parola plebis all'inizio di pagina tre quando il documento sembra iniziare da capo mentre invece si passa alla stesura dello Statuto vero e proprio.

Il secondo capoverso inizia così: “Infrascripte sunt poste ordinamenta et statuta, facta **pro homines et personas plebis Pinedi et Regule montanee Pinedi ...**” cioè “Di seguito sono scritti gli ordinamenti e Statuti fatti per gli uomini e le persone della plebe di Pinè e della Regola montana di Pinè ...”

E l'articolo 41 dello Statuto recita: “Item ordinaverunt et postulaverunt quod quicumque qui tenet bestias cuiuscusque generis **adeo plebatus et Regula ...**” cioè “Similmente ordinarono e richiesero che chiunque tenga bestie di qualunque genere in tutto il territorio della Pieve e della Regola...”

Quanto sopra ci dice che la Pieve e la Regola della Comunità montana di Pinè a livello territoriale coincidono.

Tuttavia la Pieve e la Regola non sono la stessa cosa, sono due realtà che si riferiscono a una stessa popolazione ma sono diverse, come al giorno d'oggi la Provincia di Trento e la Diocesi di Trento. La Regola della Comunità montana di Pinè è la Provincia, soggetto laico, mentre la Pieve è la Diocesi, soggetto religioso, solo che a complicare le cose vi è a capo di tutte e due un unico soggetto: il Principe Vescovo”.

Vediamo le differenze.

Per Pieve si intende una circoscrizione ecclesiastica che fa parte di una Diocesi, quella di Trento nel nostro caso, ma Madrano all'epoca faceva parte come vedremo della Diocesi di Feltre. L'aspetto preminente è quello della cura d'anime ma allora come ora non si può negare il sostentamento economico del clero, la parte economica.

Molte erano le proprietà ecclesiastiche all'interno della Comunità montana di Pinè, quelle che negli estimi vengono indicate come livellate. Queste proprietà sono le investiture, cioè degli affitti perpetui, e i pagamenti di questi affitti venivano chiamati decime. Ma non tutto il territorio era interessato dalla proprietà ecclesiastica.

Gli uomini appartenenti alla Regola della Comunità montana di Pinè avevano delle loro proprietà allodiali, cioè libere da vincoli feudali, su cui pagavano una tassa, la colta, ed anche le proprietà comuni come i boschi e le montagne erano in gran parte

di loro appartenenza. Questo lo possiamo attestare con alcuni documenti presenti presso la Biblioteca comunale di Trento: (n 33) Vendita di un bosco in Costalta a Giovanni Battista a Prato di Trento e Giovanni Chezer di Augusta 14 settembre 1531; (n 50) Cristoforo Calepino compera dai Pinaitri un prato alla Regnana 8 gennaio 1580; (n 55) Pinè vende a Antonio Fachini di Viarago una terra alla Regnana 25 settembre 1596. Lo stesso concetto è espresso nel documento n 47 “Libro delle stime dei beni del Comune di Pinè venduti a diversi”, che riportiamo. Infine come riportato nel nostro commento del 2018 agli Estimi del Seicento, tenuto conto dei limiti in quanto si è preso in considerazione il numero delle particelle fondiarie e non della loro superficie incluse addirittura le abitazioni, nel 1625 le particelle livellate corrispondevano al 22, 80% mentre quelle allodiali al 77, 19 %.

Gli uomini di Pinè si rapportavano con il potere centrale, il Principe Vescovo, attraverso i loro rappresentanti da loro stessi eletti e cioè il Regolano, il Sindaco e i Giurati ossia i rappresentanti delle Ville.

Ci siamo soffermati a lungo sulla caratterizzazione e distinzione tra Pieve e Regola della Comunità montana di Pinè in quanto secondo noi la storiografia locale a volte ha fatto una commistione tra i due soggetti, facendo apparire questa rappresentanza comunale come marginale.

Sulla piazza di Baselga il sedici maggio 1429, convocati in piena Regola, ci sono circa ottanta uomini, uno per fuoco, cioè tutti i capi famiglia secondo il costume e lo stile della loro antica Regola. Questo ci dice che la Comunità della Regola montana di Pinè già allora era considerata antica, di quanto antica non è dato sapere.

Quei circa ottanta gruppi familiari potevano permettersi di avere una casa comunale, anche se di una casa comunale noi abbiamo testimonianza di una sua riapparsa solo verso la metà del Settecento e dislocata in altro luogo di Baselga.

Non solo potevano permettersi una sede, ma già commentando gli Estimi del Seicento, nel 1918 avevamo riportato che Piatti Salvatore, in "Piccolo mondo ecc.", alle pagine 79, 80 ci racconta come i Pinetani acquistarono verso la metà del Trecento per 290 fiorini d'oro dal conte del Tirolo il castello posto sul Croz de la Roca che

apparteneva alla famiglia dei Roccabruna. "L'affare fu concluso in fretta e la distruzione del castello fu portata a termine in poco tempo".

Una Comunità, quella di Pinè, formata da un numero limitato di gruppi familiari tuttavia attiva, intraprendente, svincolata nel limite del possibile e in momenti particolari da laccioli di sudditanza e, cosa non trascurabile, con appropriate capacità economiche.

Sulla piazza il 19 maggio 1429 in qualità di testimoni sono presenti anche: "... Ianexo detto Pompaz del fu Nicola detto Pompaz di Roncegno della valle Sugana della diocesi di Feltre, Giacomo del fu Bortolameo di Madrano di detta diocesi di Feltre ..."

All'epoca il rio Silla e le appendici montuose che passavano per il Bus e la Guardia fino al rio Negro, facevano da confine tra la il Principato Vescovile e la Diocesi di Trento con la Contea dei Conti del Tirolo e la Diocesi di Feltre. Questa situazione ebbe fine negli anni Trenta del Cinquecento con il passaggio del Perginese e della Valsugana al Principato di Trento e con questo sparì la nostra situazione di terra di confine.

Nello Statuto in alcuni articoli appare un Regolano maggiore, ma se agli articoli 2, 4, 5 e 52 è perché a lui spettano parte dei proventi delle multe, agli articoli 21 e 59 è tenuto ad amministrare la giustizia per i primi tre giorni ed esercitare il diritto nei luoghi pertinenti alla Regola.

Nequirito a pag. 161 di "Storia di Pinè ..." già citato, scrive: "Fin qui quanto attiene al regolano comunitario. A Pinè infatti la questione era complicata dall'esistenza di un regolano maggiore cui la comunità sottostava e, ulteriore incertezza dal fatto che il diritto di esercitare tale carica, attribuito a titolo feudale dal principe vescovo, a un certo punto potrebbe anche non essere stato più riconferito. ... si trattava di una prerogativa signorile onerosa per la comunità soggetta, che vedeva interferire il nobile infeudato o un suo rappresentante in questioni altrimenti gestite in proprio dalla stessa comunità. Oltre al fatto di essergli concesso l'incameramento di una parte di certe ammende, di particolare peso risultavano le competenze del regolano maggiore in materia giudiziaria, che spodestavano il regolano comunitario delle medesime

attribuzioni, come d'altronde è formulato con chiarezza in alcuni articoli delle carte di regola di Pinè.”

E alla pagina successiva continua “Al di là di chi egli fosse, un Regolano maggiore a Pinè sembra essere stato comunque attivo fino all'estinguersi della comunità rurale e all'avvento del comune Ottocentesco, visto che le norme statutarie che lo menzionavano ressero fino a quell'epoca senza mutamenti”.

Anche Gobbi nel suo libro su Bedollo, opera già citata a pagine 92 e 93, parla di un Regolanato maggiore.

Agli articoli 22, 44 e 63 dello Statuto del 1429 appare inoltre il termine latino maiores, anche nelle sue declinazioni. Nequirito ci dice che: “In un documento del 1312 un “maior seu iuratus hominum terre de Arcolaga” complica le cose, rendendo plausibile anche l'identificazione tra maggiori e giurati”. Cfr. Biblioteca comunale di Trento BCT1-2834/9. La traduzione di quanto sopra è “maggiore ossia giurato degli uomini di Rizzolaga”. La cosa è anche confermata dall'art. 22 dello statuto del 1429 che recita: “salvo semper quod qui possit cum suis sepratigue et de per sé pascolare, dummodo habuerit ius licentiam suorum maiorum seu a suis maioribus et aliter non sub dicta pena.” che tradotto fa “salvo sempre che ognuno coi propri armenti possa andare a pascolare per proprio conto una volta che ne abbia avuto licenza dai suoi Giurati e altrimenti non paghi questa multa.” Dove per noi il termine maiores non può che coincidere con il termine giurati.

Secondo noi se i giurati delle Ville all'epoca venivano appellati maiores, tanto più questo titolo spettava al Regolano. Tuttavia in una pergamena del 1534 compaiono i nominativi, uno accanto all'altro, del Regolano della Chiesa di Santa Maria di Baselga e del Regolano della Comunità montana di Pinè. Cfr. Archivio Provinciale di Trento, Fondo a Prato, pergamena n.540.

La questione del Regolanato di quell'epoca appare piuttosto complessa e articolata e meriterebbe un ulteriore approfondimento.

In ogni caso secondo noi, da quel momento in poi la Magnifica Comunità montana di Pinè non ha avuto che un solo Regolano, difatti non compaiono le nomine

del Regolano maggiore effettuate dal Principe Vescovo né a noi è pervenuto un documento che attesti un atto di giustizia da lui effettuato. Anzi dai documenti da noi trascritti finora appare con chiarezza essere il Regolano, punto e basta, il titolare dell'amministrazione locale della giustizia, ma se fossimo smentiti con atti documentali, noi ne saremmo ben lieti.

A sostegno di tale tesi leggesi il testo finale della prima parte dello Statuto dove è esplicitata agli uomini eletti quali rappresentanti della Comunità, l'investitura dell'amministrazione della giustizia. L'estensore si sofferma minutamente su come si esercita la giustizia, quasi a fornire a questi rappresentanti un saggio o meglio un promemoria.

Lo Statuto ci riservava una sorpresa agli articoli 26 e 27 dove si parla del taglio del legname e cioè il termine latino "**pede**".

Art. 26: "... et non debeat facere plus propter quem suprascriptos viginti pedes nec facere fieri per aliquem causa vendendi alieni persone et si quis contrafecerit cadat ad pena trium librarum denariorum tridentinorum, et debeat perdere illud legnamen ultra illos viginti pedes factum, que pena perveneat fisco."

e cioè "... e non debba fare più dei soprascritti venti [pedes] né in futuro fare in modo per nessun motivo di venderli a persone forestiere e se qualcuno avrà contravvenuto cada nella multa di tre libre di denari tridentini e debba perdere quel legname fatto oltre a quei venti [pedes], la qual multa pervenga al fisco."

Art. 27 "Item ordinaverunt et postulaverunt quod quicumque qui incideret vel incidere faceret unum planconem sive lignamen de pede qui non sit laborans vel laboratus ..."

e cioè "Similmente ordinarono e richiesero che chiunque taglierà o farà tagliare un piantone o legname [de pede] che non sia in lavorazione o già lavorato..."

Subito ci siamo chiesti cosa centrassero i piedi, latino pes pedis, con il legname in questione. Una prima risposta ci è venuta dall'Art. 30 "... quicumque teneret bestias bovinas vel alias bestias minutas cuiuscumque conditionis que facerent dampnum in vineiis, quod pro uno quoque singulo pede vinee ..."

e cioè “...che chiunque tenga bestie bovine o altre bestie minute di qualsiasi tipo che avranno fatto un danno nelle vigne, che per ogni singola [pede vinee]...”

Dove pro uno quoque singulo pede vinee a naso ci è venuto da tradurre per ogni singola pianta di vigna, ma siccome a naso non si procede ci siamo affidati al vocabolario cercando il verbo attinente a “pede”. Ne abbiamo trovati due, il primo l’abbiamo subito abbandonato, cercare per farsi una risata, il secondo invece ci ha fornito la soluzione: pedo, atum, are significa palare viti ed altri alberi.

Ecco allora che all’epoca i boschi non erano importanti solo per le miniere ma anche per le vigne in quanto fornivano pali da sostegno. Da ragazzo e quindi negli anni Cinquanta, e qui si fa un salto di secoli, un vicino di casa, il signor Menec dei Turini, scortecciava dei pali di una certa consistenza per poi rivenderli a chi possedeva dei vigneti, inoltre molte famiglie si procuravano nel bosco novello dei pali sottili di pino per i fagioli.

Agli inizi dell’Ottocento sulla piazza di Brusago venivano messi all’asta, con un bando riportato sui giornali locali, circa ventimila pali delle vigne. Detto così meraviglia, ma ancora di più se si pensa a tutta la filiera dalla lavorazione al trasporto alla commercializzazione e all’utilizzo.

Per l’esattezza il bando era pubblicato sul “Foglio di Annunzi del Privilegiato Messaggiere Tirolese”, l’asta nel 1829 si svolge presso la Cancelleria comunale di Pinè e negli anni 1830, 1831 alla Varda nella casa di Bartolomeo Mattivi. Si possono sapere i luoghi dei prelievi dei legnami, i nominativi degli acquirenti ed infine la lunghezza minima di ciascun palo. Cfr. Archivio di Stato di Trento, doc. 108, Giudizio distrettuale e Pretura di Civezzano, 1816-1868, busta 312.

Lo sfruttamento storico del bosco del nostro territorio di Pinè è ancora un capitolo da scoprire e che incuriosisce e affascina.